

STATUTO**Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI***Art. 1
Ideali ispiratori*

La Comunità di Pontida, sorta e cresciuta intorno al Monastero Benedettino fondato nel 1076 da Sant'Alberto da Prezzate, riconosce ancora oggi come ideali ispiratori della sua attività quei valori morali di fratellanza, di solidarietà e di rispetto per ogni persona che espressi nella Regola di San Benedetto, hanno dato un decisivo contributo alla formazione della civiltà europea.

*Art. 2
Principi fondamentali*

All'interno dell'Europa unita e sulla base dei principi di convivenza civile sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, il Comune promuove il progresso culturale, sociale ed economico della propria comunità, perseguendo ogni forma di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e chiamando a partecipare democraticamente alla vita pubblica tutte le forze sociali, economiche, sindacali e religiose presenti nel proprio territorio nel rispetto delle civiche tradizioni e del patrimonio culturale locale.

*Art. 3
Storia ed impegno morale*

Riconoscendo nel Giuramento dei Comuni Lombardi, il fatto glorioso, da cui il nome di Pontida è stato reso celebre nella storia d'Italia, il Comune si impegna a sviluppare tutte le responsabilità morali che da tale gloria derivano, tutelando anche nelle forme di legge il nome del paese, i suoi monumenti storico-artistici e le tradizioni di libertà di democrazia e di solidarietà nazionale implicite in quello storico avvenimento. In conseguenza di ciò rivendica e proclama per sé e per tutte le comunità locali i diritti di autonomia e di autodeterminazione garantiti dalla Costituzione repubblicana, promuovendo ogni democratica iniziativa per la loro effettiva attuazione.

*Art. 4
Diritti e doveri dei cittadini e norme comportamentali*

Al fine di garantire una pacifica convivenza, rispettosa dei diritti di tutti i cittadini, i regolamenti comunali previsti dalla legislazione vigente o futura e gli atti autoritari in genere degli organi comunali, nel sancire la pratica applicazione di essi, ne prevederanno gli obblighi correlativi ed i doveri soggettivi.

*Art. 5
Stemma e gonfalone*

Il Comune ha come suo segno distintivo lo Stemma riconosciuto con provvedimento presidenziale del 9 gennaio 1961 ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti morali. Solo il Comune di Pontida e i suoi Organi istituzionali e previa autorizzazione della Giunta Comunale, anche le Associazioni interne, possono fare uso dello stemma e del motto «Pontidae nomen italiae omen». Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone riconosciuto con il suddetto provvedimento presidenziale. Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme di legge.

*Art. 6
Territorio*

Il Comune di Pontida, appartenente alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Bergamo, comprende la parte del territorio nazionale delimitata con il Piano Topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1228, sottoscritto da tutti i Sindaci dei Comuni con-

termini ed approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Il territorio di cui al precedente comma comprende:

– Il Capoluogo e le sue adiacenze, ove sono ubicate le sedi del Comune, dei suoi Organi istituzionali e dello storico Monastero Benedettino coll'annessa Basilica, intitolata a S. Giacomo Maggiore;

– La Frazione denominata tradizionalmente «Riviera» e comprendente le località Grombosco, Gronfaleggio, Gaggio Inferiore, Gaggio Superiore e Roncallo;

– La Frazione denominata tradizionalmente «Valmora» e comprendente anche le località Capietaglio e Cascina;

– La Frazione denominata tradizionalmente «Cerc'hiera» e comprendente anche le località Somasca e Sotoripa;

– La Frazione denominata tradizionalmente «Odiago» e comprendente anche le località Molini Sotto, Molini Sopra, Broseta e Gambirago;

– L'ex Frazione denominata «Canto» e comprendente un nucleo abitativo storico, ora abbandonato.

Le modificazioni ai confini comunali sono apportate con Legge Regionale, previo referendum consultivo delle popolazioni interessate.

*Art. 7
Finalità*

Il Comune, nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 1 e dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione:

– rappresenta la propria popolazione, salvaguardandone gli interessi nelle relazioni infra e sovra-comunali;

– promuove lo sviluppo dei suoi consociati, pubblici e privati, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali, ove si esprima la loro personalità e professionalità;

– attua un governo locale fondato su regole riconosciute, assumendo i bisogni degli utenti e i diritti e doveri dei cittadini come punti di riferimento per l'azione amministrativa;

– realizza le proprie finalità avvalendosi dei metodi e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale, concorrendo alla determinazione dei programmi dello Stato della Regione e della Provincia;

– intende sottoporre costantemente l'esercizio della propria programmazione amministrativa e gestionale a procedure di controllo finalizzate ad orientare i processi di attuazione degli interventi verso il miglioramento qualitativo dei servizi ed il soddisfacimento dei bisogni dei singoli e dell'intera Comunità;

– esercita funzioni proprie e attribuite o delegate dalle Leggi dello Stato e della Regione, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale nelle materie di specifica competenza;

– garantisce la partecipazione dei cittadini, anche in forma associativa, alla scelta ed alla gestione politica della Comunità.

*Art. 8
Funzioni*

Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dal presente articolo per settori organici ed esse attengono:

a) alla promozione del diritto alla vita in ogni suo momento dal primo istante del concepimento fino all'ultimo istante prima della morte naturale ed alla tutela della famiglia, della maternità e della salute;

b) alla tutela del patrimonio naturale, storico e artistico;

c) alla corretta gestione ed utilizzazione del territorio;

d) alla promozione della cultura, dello sport e del tempo libero;

e) alla cura dello sviluppo economico e alla crescita sociale, civile e culturale della Comunità operante nel territorio comunale;

f) alla attuazione di interventi sempre più efficienti relativi all'assistenza, ed ai servizi sociali, in specie per i soggetti più deboli ed emarginati e per le categorie meno protette;

g) alla garanzia dell'attuazione del diritto allo studio ed alla formazione permanente;

h) alla promozione e valorizzazione di iniziative di volontariato associativo, in tutte le sue forme, per finalità di alto valore umano e civile.

Art. 9

Diritto alla partecipazione, pianificazione e programmazione

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata, facilitando la più ampia fruizione dei servizi e valorizzando le spontanee forme associative e cooperative;

b) coopera con gli altri enti locali, con la Provincia e con la regione e concretamente postula il suo ingresso nella Comunità dell'Isola Bergamasca e nelle associazioni e consorzi ad essa relativi, facenti capo;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali, provinciali e degli altri enti locali intercomunali;

e) si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti dagli organi superiori, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale;

f) si impegna ad attivare forme di consultazioni assembleari per fondamentali scelte politico-amministrative.

Art. 10

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune persegue criteri di pubblicità e di trasparenza, assicurando ai cittadini il diritto di accesso e di informazione, uniformando i propri comportamenti allo spirito ed alla lettera delle disposizioni vigenti. Al fine di garantire i diritti di cui al presente articolo vengono istituiti, oltre all'Albo pretorio comunale, dove vengono pubblicati gli atti ufficiali previsti dalla Legge o dal presente Statuto e dagli appositi Regolamenti, la Giunta Comunale cura l'installazione nei punti di maggiore frequenza di albi pubblici riservati ai soggetti giuridici previsti nel Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie si ricorre alla pubblicazione di un notiziario comunale, avvalendosi anche in alternativa di inserzioni in pubblicazioni a livello sociale.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 11

Organi

Sono organi elettivi del Comune, in conformità alla

legge: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 12

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'Organo di programmazione, pianificazione, indirizzo e di controllo politico amministrativo secondo quanto previsto dalla Legge. Esso rappresenta la collettività e svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, nonché dal presente Statuto. Detti poteri e funzioni non sono delegabili ad altro organo. È composto da membri eletti dal corpo elettorale in conformità alle leggi dello Stato, che ne disciplinano anche la durata in carica e la posizione giuridica. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 13

I Consiglieri Comunali

– Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera collettività di Pontida senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

– Ciascun Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale. Tale dovere è disciplinato e sanzionato, sino alla decadenza della carica, nell'apposito regolamento.

– L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività nonché il diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, sono stabiliti dalla legge.

– I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ed acquisiscono lo «Status» definitivo all'atto della relativa convalida.

– La carica di Consiglieri cessa per morte, decadenza, dimissioni, o scioglimento del Consiglio. Il «Consigliere anziano» è quello che ha conseguito il maggior numero di voti individuali.

– I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

– I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, per l'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

– L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

– Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza gratuita in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento, delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art. 14

Gruppi consiliari

Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, i Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari che sono composti a norma di regolamento. A tali gruppi può essere assicurato l'uso straordinario della sala consiliare tramite autorizzazione del Sindaco per lo svolgimento di funzioni istituzionali e verrà fornita, se richiesta, apposita bacheca da utilizzare esclusivamente per pubblicizzare la attività consiliare del gruppo.

*Art. 15
Prima seduta*

Il nuovo Consiglio Comunale è convocato, entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti, dal Consigliere anziano.

Nella prima seduta il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e, all'avvio delle procedure per l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale.

*Art. 16
Sedute consiliari*

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Sono segrete solo quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone. Ricorrendo tale evenienza, il Consiglio a maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti, può tuttavia deliberare di ammettere il pubblico. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

Le sedute del Consiglio possono essere ordinarie, con la cadenza di circa una seduta consiliare al mese, o d'urgenza nei casi e con le modalità specificate nel relativo regolamento.

In via straordinaria, il Sindaco potrà dare la parola al pubblico, nei casi previsti dal Regolamento.

*Art. 17
Convocazione del Consiglio Comunale*

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, sentita la Giunta Comunale ed i capi-gruppo consiliari.

Il Consiglio deve essere obbligatoriamente convocato dal Sindaco quando ne faccia richiesta scritta un quinto dei consiglieri. In tal caso il Consiglio viene convocato entro dieci giorni dalla presentazione richiesta al protocollo del Comune.

La formulazione dell'Ordine del Giorno compete al Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di notificazione dell'avviso di convocazione, corredato da idonea documentazione, così come verrà disciplinata ogni altra modalità non esplicitamente prevista nello Statuto.

*Art. 18
Commissioni consiliari consultive*

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali.

Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

I lavori delle commissioni consiliari consultive sono pubblici e della loro convocazione verrà dato avviso all'Albo pretorio.

*Art. 19
Attribuzioni delle commissioni consiliari consultive*

Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Compito delle commissioni temporanee e di quelle

speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Tutto quanto non previsto nel presente Statuto viene disciplinato dall'apposito Regolamento.

*Art. 20
Rinvio a regolamento per le commissioni per il commercio*

Circa la composizione ed il numero dei membri delle Commissioni per il Commercio ci si atterrà alle disposizioni di cui alle leggi ed alle facoltà ivi concesse.

*Art. 21
Indennità di carica e gettoni di presenza*

Per le indennità di carica, i rimborsi delle spese vive e forzose ed i gettoni di presenza per il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed i componenti le commissioni, si fa rinvio alle disposizioni legislative in materia.

*Art. 22
Giunta Comunale*

La Giunta è l'organo di governo del Comune.

Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

*Art. 23
Elezione e prerogative*

La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune e presentato al Segretario comunale, almeno 5 giorni prima della adunanza del Consiglio.

Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono stabilite dalla legge.

*Art. 24
Composizione*

La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori.

Un Assessore potrà essere nominato tra cittadini non consiglieri, eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto.

*Art. 25
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità*

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

*Art. 26
Funzionamento della Giunta*

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Di norma le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.

Per i singoli problemi possono essere invitati a parteci-

pare senza diritto di voto, i Consiglieri Comunali nonché tecnici ed esperti esterni.

*Art. 27
Attribuzioni*

Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale nonché di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

*Art. 28
Funzioni*

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina le commissioni che non sono di competenza del Consiglio e quelle per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- i) propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
- n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- p) riferisce almeno due volte all'anno al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

*Art. 29
Deliberazioni*

La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza, computata in base al numero stabilito dall'art. 24 del presente Statuto.

*Art. 30
Il Sindaco*

– Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

– Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

– Le modalità della sua elezione e della sua cessazione dall'incarico sono disciplinate dalla legge.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate particolari funzioni attribuitegli dalle leggi Regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

*Art. 31
Attribuzione di Amministrazione*

Il Sindaco:

- ha la rappresentanza dell'Ente;
- ha la direzione unitaria, il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessorati;
- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- ha la facoltà di delega;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- adotta le ordinanze ordinarie;
- rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- assegna, sentita la Giunta, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale che non siano stati assegnati dalla legge e dal regolamento alla Giunta e al Segretario Comunale;
- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la Giunta e le istanze di partecipazione;
- fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio prenda atto della decadenza della Giunta.

*Art. 32
Attribuzioni di vigilanza*

Il Sindaco:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
- promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 33

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- presiede il Consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;
- convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
- propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze Statali ad uno o più Assessori e/o Consiglieri Comunali;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 34

Deleghe particolari

Il Sindaco, tenuto conto della particolare configurazione territoriale del Comune, sentita la Giunta, può nominare dei delegati, con poteri consultivi, a rappresentare ciascuna delle frazioni periferiche del territorio: Odiago, Cerchiera, Valmora e Roncallo Gaggio. I delegati possono essere Consiglieri oppure cittadini residenti nella frazione da rappresentare in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale.

Art. 35

Vicesindaco

Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, salvo che a tale funzione egli sia già stato designato nel documento programmatico.

- Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età;
- Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organismi previsti dalla legge.

Di dette rispettive attribuzioni potrà farsi riferimento anche nel documento programmatico, con il quale vengono eletti Sindaco e Giunta Comunale.

Titolo III UFFICI E PERSONALE

Art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 37

Uffici comunali

Gli uffici comunali si articolano in tre aree operative:

- a) affari generali;

- b) contabilità;
- c) tecnica e di gestione del territorio.

Gli uffici ed i relativi servizi sono organizzati per moduli orizzontali, in modo tale che ogni operatore informi il proprio lavoro ai principi dell'interscambiabilità di funzioni e mansioni coadiuvando e supplendo gli altri operatori nelle necessità contingenti, e della reciproca collaborazione a tutti i livelli.

Art. 38

Disciplina dello Stato giuridico, normativo e retributivo

Sono disciplinati con il regolamento organico del personale:

- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto del pubblico impiego;
- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
- i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.

L'organizzazione degli uffici e dei relativi servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

La dotazione organica delle tre aree operative è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate all'area stessa, integrate e necessarie per il suo funzionamento.

In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali, nazionali, regionali, provinciali e dalle leggi relative.

Art. 39

Collaborazioni esterne

Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne di carattere straordinario ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, non riconfermabili più di due volte.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

– la natura privatistica del rapporto.

Art. 40

Responsabilità disciplinare del personale

Il regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la sospensione o la destituzione d'ufficio e l'eventuale motivata riammissione in servizio.

La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica superiore.

Art. 41

Stato giuridico e trattamento economico del Segretario Comunale

Al Comune è assegnato secondo le procedure di legge un Segretario comunale, Funzionario dello Stato.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Al personale comunale è garantita l'assistenza legale gratuita nelle materie e con le modalità previste dai DD.PP.RR. recepati i contratti nazionali di lavoro.

Art. 42

Funzioni del Segretario

Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente e delle deliberazioni programmatiche e di indizio della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale:

- a) sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione degli addetti agli uffici e servizi stessi;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) cura l'istruttoria delle deliberazioni e provvede direttamente ai relativi atti esecutivi;
- d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
- e) esprime il proprio parere di legittimità sulle proposte di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
- f) liquida le spese di cui al successivo art. 59;
- g) roga contratti in forma pubblica di cui al successivo art. 57;
- h) presiede le Commissioni per l'espletamento di concorsi pubblici, prove selettive ecc. per l'assunzione del personale.

Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.

Art. 43

Responsabilità verso il Comune

Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da dolorose violazioni agli obblighi di servizio e da gravi e colpose violazioni di legge, comportamenti provati danni all'erario del Comune. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui sopra, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 44

Responsabilità verso i terzi

Gli amministratori ed i dipendenti comunali che du-

rante il normale svolgimento della propria funzione, cagionino dolosamente o con colpa grave, ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 45

Responsabilità dei Contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Titolo IV SERVIZI

Art. 46

Forme di gestione

– L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozionale dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge;

– la scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto;

– per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, e costituzione di consorzio o tramite associazione con Comuni o con la Provincia, nonché mediante azienda speciale intercomunale;

– nella scelta della forma di gestione dei servizi il Comune accorderà la propria preferenza alla concessione, quando il servizio può essere effettuato da Cooperative associazioni di volontariato o Imprese senza fini di speculazione privata, fermo restando che verranno garantite le prestazioni qualitative e quantitative idonee;

– per gli altri servizi, la comparazione avverrà tra la gestione in economia e l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero in Consorzio;

– nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 47

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti.

*Art. 48**Gestione associata dei servizi e delle funzioni*

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere. A tal fine, come previsto all'art. 9 lettera b), il Comune aderisce alle modalità di gestione associativa dei servizi, di cui si farà promotrice la Comunità dell'Isola Bergamasca.

Titolo V ORDINAMENTO FINANZIARIO

*Art. 49**Ordinamento della finanza locale*

L'ordinamento della Finanza Locale è riservato alla Legge.

Conformemente ai principi costituzionali, il Comune di Pontida nell'ambito della finanza pubblica, rivendica la propria autonomia finanziaria e tributaria ed accetta solo in forma provvisoria e del tutto precaria l'attuale sistema di Finanza Locale fondato su risorse trasferite dallo Stato e solo in misura irrilevante su risorse proprie.

Questa autonoma potestà non deve ritenersi aggiuntiva a quella dello Stato, ma sostitutiva, nel senso che uno stesso cespite non deve subire due imposizioni fiscali.

*Art. 50**Demanio e patrimonio*

Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, in conformità alle leggi che disciplinano la materia.

Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.

Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio è personalmente responsabile il dipendente tecnico comunale, che tiene l'inventario.

I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi ad incremento del patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

*Art. 51**La programmazione di bilancio*

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e la relazione previsionale e programmatica.

La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e la attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il progetto di bilancio di previsione è predisposto dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la sua impostazione e lo sottopone alla approvazione del Consiglio Comunale.

*Art. 52**Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti*

Contestualmente al progetto di bilancio annuale la

Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito ad un triennio ed è suddiviso per anni.

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento e del relativo finanziamento di massima previsto ed una apposita sezione dedicata alle opere già in corso.

Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nel bilancio. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio al bilancio sono effettuate anche al programma e viceversa.

*Art. 53**Il Conto Consuntivo*

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore, di cui ai successivi articoli del presente statuto.

*Art. 54**Il Revisore dei conti*

Il Consiglio Comunale elegge un Revisore dei conti, a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi previsti dalla legge.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dal presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Il Revisore nella relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

*Art. 55**Controllo economico-finanziario*

Il Segretario comunale è tenuto a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici comunali, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione e relaziona alla Giunta Comunale.

*Art. 56**Controllo di gestione*

La Giunta Comunale, sulla base della relazione di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

La Giunta Comunale trasmette, semestralmente, al

Consiglio Comunale ed al revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte «entrata» e nella parte «spesa», degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 57

Attività contrattuale

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Il Comune si attiene, altresì, alle normative CEE in materia di contratti vigenti nell'ordinamento italiano.

Il regolamento di contabilità disciplina e regola la materia.

Art. 58

Tesoreria

Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima decennale, rinnovabile.

Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 59

Spese correnti

Tutte le spese, ad eccezione di quelle che rivestono il carattere di precipua spesa economale, devono essere preventivamente impegnate con apposita deliberazione o l'impegno deve derivare da contratto, polizza di assicurazione, contratto per la fornitura di acqua, luce, telefono o metano, da sentenza o da altro atto da cui derivi per il Comune una obbligazione per legge.

Gli Amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti comunali sono personalmente e direttamente debitori verso i terzi creditori delle spese indebitamente ordinate e non preventivamente impegnate.

Le spese di somma urgenza, nei casi previsti dalla legge, devono essere regolarizzate dalla Giunta Comunale nel termine perentorio di 180 gg., salvo che la legge non preveda un termine inferiore.

Nel limite di spesa impegnato dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale, le singole spese correnti necessarie al normale funzionamento dell'Ente, sono ordinate dal Segretario Comunale e vistate dal responsabile di ragioneria. Le spese correnti e di investimento derivanti da contratto, polizza di assicurazione, contratto per la fornitura di luce, acqua, telefono e metano, da sentenza o da altro atto da cui derivi per il Comune una obbligazione per legge, sono liquidate, con ordinanza del Segretario Comunale vistata per regolarità contabile dal responsabile di ragioneria.

In conformità alla legge sull'ordinamento finanziario, che sarà emanata, l'attività finanziaria del Comune sarà disciplinata dall'apposito regolamento di contabilità.

Titolo VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 60

Formazioni sociali

Il Comune valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della Comunità civile, le libere forme associative e garantisce l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa, degli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni senza fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi più ampi che ne facciano richiesta, rispettandone la libertà ed autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità, di ordinamento e di azione.

Le Associazioni di cui sopra, che abbiano almeno 10 soci, hanno l'obbligo di farsi registrare annualmente nell'apposito albo tenuto presso la Segreteria comunale, depositando il relativo Statuto.

L'albo ed i relativi Statuti sono pubblici.

Art. 61

Informazione, consultazione, istanze

Sono garantite, in particolare, alle predette formazioni sociali, periodiche tempestive informazioni e consultazioni preventive sull'attività amministrativa e, in specie, sui programmi, relazioni previsionali, bilancio, urbanistica e territorio, regolamenti, servizi sociali e culturali, nonché una sollecita motivata risposta alle loro proposte, petizioni o istanze.

Art. 62

Rappresentanza, diritto di accesso, convenzioni, sovvenzioni

È inoltre garantita alle predette formazioni sociali, secondo i criteri e con le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti comunali, una adeguata rappresentanza nelle commissioni od organismi di partecipazione o di gestione sociale, il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture e ai servizi, e la facoltà di intervenire nei procedimenti, di stipulare convenzioni e ottenere contributi e sovvenzioni.

Art. 63

Pro-Loco

Il Comune riconosce all'Associazione Pro-Loco un ruolo di notevole importanza per la tutela dei beni naturali, artistici e storici, nonché, di promozione dell'attività artistica e culturale.

Art. 64

Associazioni senza fini di lucro

Il Comune riconosce altresì il particolare valore sociale di tutte quelle associazioni che, senza scopo di lucro, promuovono in forma di volontariato iniziative di carattere sanitario, assistenziale, formativo, culturale e ricreativo.

*Art. 65**Forme di consultazione dei cittadini: istanze, interrogazioni, petizioni*

Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate.

Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

Esse si articolano in:

Istanze, volte a richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;

Interrogazioni, tese a chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti della attività amministrativa;

Petizioni, volte ad ottenere la tutela di un interesse soggettivo o collettivo.

Tali forme di consultazione vanno indirizzate al Sindaco il quale deve garantire, entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, l'attivazione della procedura di risposta.

Il regolamento sulla partecipazione deve disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura atto a rendere effettiva tale facoltà dei cittadini.

*Art. 66**Diritto di iniziativa*

La cittadinanza può esercitare l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, presentando al Consiglio Comunale uno schema di proposta di deliberazione o uno schema di regolamento comunale, ivi comprese le modificazioni dello Statuto, redatto in articoli.

Le materie escluse dal diritto di iniziativa sono:

a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;

b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;

d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;

e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose.

L'iniziativa può essere esercitata attraverso una proposta presentata da almeno un quinto dei cittadini con diritto di voto.

La proposta deve essere sottoscritta ed autenticata con modalità indicate nell'apposito regolamento, il quale inoltre disciplina tutto il procedimento relativo all'attuazione del diritto di iniziativa popolare, dalla fase di annuncio, di raccolta, di sottoscrizione, a quella di presentazione della proposta medesima alla Segreteria comunale.

*Art. 67**Referendum consultivo*

Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Il referendum può essere richiesto solo su materie inerenti problemi di competenza comunale.

Non possono essere sottoposti a referendum:

a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;

b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Bilancio comunale, il Conto Consuntivo ed ogni altro provvedimento finanziario;

d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;

e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

f) modificazioni dello Statuto.

L'indizione del referendum è fatta quando lo richieda almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, o su iniziativa del Consiglio Comunale deliberata dai 2/3 dei consiglieri assegnati.

Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Sull'ammissibilità del referendum decide, entro 45 giorni dalla sua presentazione, il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali amministrativi locali e la promulgazione degli eletti.

In ogni caso i referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

*Art. 68**Effetti del referendum consultivo*

Il referendum è valido solo se partecipa al voto almeno il 50% + 1 degli elettori aventi diritto.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti, in caso contrario è dichiarato respinto.

Se l'esito è stato favorevole, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati il Sindaco è tenuto a porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale le relative deliberazioni.

Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento, che tra l'altro inibirà la proposta di un secondo referendum sulla medesima materia se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente consultazione.

*Art. 69**Azione popolare*

Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

*Art. 70**Pubblicità degli atti amministrativi*

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Presso un ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dei regolamenti comunali, del Foglio Annunzi Legali della Provincia e la raccolta degli Atti Ufficiali del Prefetto.

Le relative procedure sono quelle previste dal Regolamento comunale per la visione degli atti ed il rilascio di copie.

Art. 71

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Con il regolamento che disciplina gli istituti di partecipazione popolare è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

Il regolamento inoltre:

a) individua, con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione e individua per categorie gli atti amministrativi e i documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, ordine pubblico e riservatezza.

Art. 72

Commissione dei Garanti

La garanzia della compiuta applicazione del presente Statuto ed in particolare degli Istituti di Partecipazione, Accesso ed Informazione, è affidata ad una Commissione di Garanti, cui possono rivolgersi tutti i cittadini.

La Commissione è composta da 3 cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale, nominati dal Consiglio Comunale tra i cittadini che, per capacità ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività di giudizio e competenza giuridico-amministrativa e di cui uno rappresentante le minoranze consiliari.

Essi verranno scelti in una rosa di nomi proposta al Consiglio Comunale dalla Giunta Comunale sentita la consulta delle associazioni.

Il funzionamento della Commissione è disciplinato dall'apposito regolamento sugli istituti di partecipazione.

Essa dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha eletta e può essere revocata, tutta o in parte, solo per violazione di legge e per accertata inefficienza con la stessa maggioranza e procedura richiesta per la sua nomina.

Art. 73

Difensore Civico a livello sovracomunale

Il Consiglio Comunale valuterà l'opportunità di aderire alla istituzione di un difensore civico a livello sovracomunale.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 74

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di legge.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 75

Adozione dei regolamenti

Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data in vigore del presente Statuto.

Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma precedente. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 76

Entrata in vigore

Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO., è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Sindaco ed il Segretario del Comune appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 77

Pubblicità dello Statuto

Al presente Statuto sarà data idonea pubblicità tramite distribuzione gratuita di una copia per ogni famiglia.